Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Marche

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DEL 5 GENNAIO 1979:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Milano.

(9381)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 gennaio 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dei seguenti articoli della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza: articoli 1, 4, 5, 6, lettera *b*), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", 7, 8, 9, comma quarto, limitatamente alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8", 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7", 11, comma primo, 12, 13, 14, 19, limitatamente ai commi primo e secondo, al comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7," e ai commi quinto e settimo, 22, comma terzo? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(43)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 171

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

NUTI Alessandro, nato il 10 gennaio 1926 a Imperia. — Partigiano animato da alto senso del dovere e da elevati sentimenti patriottici, sempre volontario nelle azioni più rischiose, entrava nelle formazioni garibaldine liguri in giovanissima età. Durante un'offensiva contro un munito presidio tedesco, per meglio colpire l'obbiettivo assegnatogli, si portava allo scoperto incurante del pericolo. Colpito gravemente dal fuoco nemico, mentre veniva soccorso dai compagni, si rammaricava con loro di essere costretto per un lungo periodo a lasciare la lotta contro l'odiato avversario. Magnifica figura di audace, valoroso combattente. — Vassalico (Imperia), 5 giugno 1944-8 ottobre 1944.

REVELLI Stefano Bartolomeo, nato il 20 settembre 1906 a Mondovì (Cunco). — Partigiano combattente dotato di notevole spirito combattivo organizzava nella zona di Roccabruna la prima banda partigiana esplicando una intensa attività clandestina. Cresciuto ai sentimenti di amore verso la Patria ed allevato alla scuola del dovere dai vecchi comandanti alpini, diventava ben presto un valoroso e stimato capo partigiano. Durante l'attacco ad un munito presidio nemico, sistemato a difesa di una caserma, benché ferito in più parti da schegge di bombe a mano, vista l'incerta sorte dell'azione, con grave rischio della vita, si lanciava alla testa dei suoi uomini guidandoli audacemente alla vittoria. Alto esempio di dovere, di spirito di sacrificio e di dedizione alla causa della libertà. - Dronero, 8 settembre 1943-8 maggio 1945.

RIVARA Francesco, nato il 21 novembre 1910 a Genova. — Partigiano di sicura fede negli ideali della libertà, partecipava sin dall'inizio alla lotta clandestina contro l'invasore, mettendo a frutto la sua lunga esperienza di oppositore attivo e tenace al regime totalitario. Dotato di notevole spirito combattivo ed organizzativo, sapeva infondere nei suoi uomini sicurezza e fiducia nella lotta. Partecipava a numerosi fatti d'arme affrontando azioni pericolose e distinguendosi per la sua capacità di capo e di intrepido combattente. — Zona della Liguria, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

MATTIOLI Nello, nato l'11 maggio 1922 a Scandiano (Reggio Emilia). — Patriota di sicura fede partecipava alle più rischiose azioni dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Durante una rischiosa azione di sabotaggio contro un comando tedesco, dava ennesima prova di grande ardimento riuscendo alla testa dei suoi uomini, ad eliminare la resistenza nemica e concludere vittoriosamente la missione affidatagli. — Albinea, 27 marzo 1945.

CROCI

CAVALLERA Giuseppe Bartolomeo, nato il 21 novembre 1900 a Carloforte (Cagliari). — Partigiano di sicura fede animato da sentimenti di libertà, si prodigava intensamente per la costituzione delle prime formazioni partigiane, divenendo commissario di Brigata e partecipando a tutti i combattimenti svoltisi nella Val Maira. Durante un violento attacco raggiungeva le prime postazioni per incitare i suoi uomini, riuscendo così dopo accanita lotta, a respingere l'attacco. — Roccabruna, 27 ottobre 1944.

FISHER Enrico, nato il 1° luglio 1904 ad Oneglia (Imperia). — Partigiano combattente dotato di notevole spirito combattivo si distingueva nella lotta partigiana per ardimento e sprezzo del pericolo. Offertosi volontario per stabilire i contatti fra gli alleati e le forze della Resistenza che si trovavano sulle due rive dell'Arno riusciva nell'intento attraversando il fiume in un punto sottoposto al fuoco nemico. Con due successivi passaggi, perfezionava la sua missione effettuando uno stendimento di cavo telefonico fra le due sponde, dando un contributo determinante allo svolgimento positivo delle successive operazioni militari. — Zona di Firenze, luglio-agosto 1944.

MURARO Venicio, nato il 14 agosto 1924 a Stienta (Rovigo). — Giovane partigiano partecipava con ferma decisione alla lotta di liberazione, distinguendosi in numerose azioni di guerriglia. Nell'aprile del '45 attaccava, con altri compagni di lotta, un ben munito fortino catturandone i componenti dopo aspra lotta e liberando la rotabile Aurelia da Sestri Levante a Lavagna. — Lavagna, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

SALMASO Gaetano, nato l'11 luglio 1902 a Padova. — Volontario della libertà attivo e generoso, incurante dei pericoli a cui esponeva anche la sua famiglia, nascondeva nella sua abitazione armi e materiali. Durante tutta la lotta partigiana, prodigandosi senza risparmio, con il proprio automezzo trasportava personalità e documenti della Resistenza attraverso zone presidiate dal nemico. Esemplare figura di cittadino e di coraggioso patriota. — Zona di Padova, giugno 1944-30 aprile 1945.

(9727)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1978.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1975, con il quale l'avv. Adrio Casati è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 16 aprile 1975-15 aprile 1978;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di presidente dell'ente, per il nuovo triennio, ai sensi dell'art. 5 dello statuto suindicato;

Visto il parere reso dalla 10ª commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e dalla 12ª commissione permanente (industria) della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il dott. Michele Guido Franci è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975 concernente l'insediamento dell'anzidetta commissione censuaria centrale;

Considerato che per il passaggio ad altro incarico del dott. Eduardo Grassi, già direttore generale delle imposte dirette, si è reso vacante in seno alla commissione censuaria centrale il posto di membro effettivo di cui all'art. 24, lettera *a*) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Decreta:

Il dott. Felice Monacchi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato membro effettivo per tutte e due le sezioni della commissione censuaria centrale in sostituzione del dott. Eduardo Grassi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9827)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1978.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale 7 luglio 1973, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 25 novembre 1977 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica di diversi articoli dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELL'EMILIA-ROMAGNA, IN BOLOGNA.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Bologna e durata illimitata; può istituire, con l'autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, uffici di rappresentanza.

Art. 4. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 12.775.000.000 (dodicimiliardisettecentosettantacinquemilioni) suddiviso in numero 12.775 (dodicimilasettecentosettantacinque) quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna.

Art. 9. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i fondi patrimoniali;

b) con l'ammissione di obbligazioni, in qualsiasi valuta e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, nonchè titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite, di volta in volta, dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordato dagli enti partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti dello Stato.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con « Mediocreto centrale », di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni consentite.

Art. 10 - viene introdotta la lettera *d*) al secondo comma;

d) crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubbliche o private di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazione e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della Regione, nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse.

Conseguentemente, le lettere del quarto comma divengono rispettivamente *e*), *f*), *g*), *h*).

Art. 11. — L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge istitutiva 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e da altre vigenti o successive norme che riguardino o possano riguardare l'Istituto stesso e le operazioni che esso compie.

Art. 13, primo comma. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, o da persone da questi ultimi delegate; essi dispongono di un voto per ogni quota di partecipazione posseduta.

Art. 14. — L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi può sostituirlo ai termini del presente statuto.

Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, due vice-presidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

c) approvare il bilancio annuale;

d) determinare il riparto dell'utile di esercizio;

e) determinare il compenso dei sindaci effettivi, nonchè le diarie per quelli residenti fuori Bologna cui spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio;

f) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza e diarie che siano assegnate agli amministratori per l'intervento a riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni comunque svolte inerenti all'attività dell'Istituto. Agli amministratori spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono, nella stessa giornata, a più riunioni od atti; la medesima limitazione vige anche per le diarie. Agli amministratori residenti fuori Bologna spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendo le relative modalità;

h) deliberare sulle modifiche di statuto;

i) deliberare sulle domande di partecipazione all'Istituto e sulle cessioni di quote fra enti partecipanti;

l) deliberare su qualunque altro oggetto all'ordine del giorno;

Art. 15, primo e secondo comma. — L'assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui al precedente articolo, lettere *c*) e *d*) ; nonchè, quando occorra, sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), ed *f*).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si debbano prendere le determinazioni di cui allo stesso articolo, lettere *g*), *h*) ed *i*).

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai due vice-presidenti, e da altri dodici membri, tutti nominati dall'assemblea fra gli amministratori e i direttori degli enti partecipanti.

Le cariche sono gratuite, salvo quanto disposto dall'art. 14, lettera *f*).

Art. 22, primo comma — Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno otto amministratori.

Art. 23 - immutato fino alla lettera *o*) compresa:

p) concedere:

1) al direttore, la facoltà di decidere entro i limiti e con i criteri dal consiglio stesso stabiliti, su operazioni di finanziamento;

2) facoltà di firma ed attribuzioni di carattere esecutivo, al direttore stesso, ad integrazione di quelle previste dall'art. 31;

3) su proposta del direttore medesimo, la delega a dirigenti e funzionari, anche disgiuntamente, delle facoltà di firma ad esso direttore spettanti, ai sensi del citato art. 31, lettera *f*), o di parte di esse;

q) deliberare in merito alla istituzione e alla soppressione di uffici di rappresentanza, ai sensi dell'art. 2.

Per quanto concerne il personale, rientrano nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione:

r) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico. La nomina, se non conferita ad un dipendente che abbia qualifica di dirigente, deve ricadere su persona che abbia rivestito tale qualifica per un periodo di almeno cinque anni presso altra azienda o istituto di credito;

s) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

t) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

u) deliberare, sulla eventuale istituzione di fondi per prestazioni pensionarie integrative del trattamento corrisposto dagli enti previdenziali di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo le suddette attribuzioni, nei limiti da esso consiglio ritenuti necessari al funzionamento dell'Istituto.

Art. 24, primo e secondo comma. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai due vice-presidenti del consiglio di amministrazione, che ne fanno parte di diritto, e da altri cinque membri nominati dal consiglio nel proprio seno.

La nomina dei membri elettivi ha luogo nell'adunanza immediatamente successiva alla ricostituzione del consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 20.

Art. 26, secondo e terzo comma. — Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono riportare almeno cinque voti favorevoli. Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; le altre con voto palese, a meno che alcuno dei componenti non richieda il voto segreto.

Art. 27. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; firma i verbali di detta assemblea e, unitamente al direttore, i verbali del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle delibere assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione a favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto, la restituzione dei pegni e la liberazione di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto medesimo risulti integralmente estinto o non sia sorto.

In caso di urgenza, il presidente ha altresì i poteri di cui all'art. 23, lettera *n*) e lettera *o*). In tal caso, i provvedimenti del presidente, per essere esecutivi, debbono trascriversi su apposito libro e recare la controfirma del direttore, debbono poi essere sottoposti alla prima adunanza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo per la relativa ratifica.

Il presidente può infine assumere, nell'interesse dell'Istituto, altri provvedimenti o determinazioni che presentassero carattere di straordinaria necessità ed urgenza da trascrivere e da sottoporre a ratifica come previsto dal comma precedente.

Art. 31 - invariato fino alla lettera *e*) compresa;

f) ha facoltà di firma della corrispondenza ordinaria; del bilancio e delle situazioni contabili; delle distinte in genere, comprese quelle di presentazione di cambiali allo sconto o al risconto; per traenza, per girata, per quietanza di titoli di credito in genere, bancari e postali; per quietanza di somme e per ricevuta di titoli, valori e documenti; delle disposizioni di giro di conti e degli ordinativi di incasso, di accredito e di pagamento; dei fissati bollati e delle polizze assicurative e di deposito; dei contratti e forniture, utenze, manutenzioni e noleggio; di ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio; inoltre firma per copia conforme gli estratti dei verbali dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo dei provvedimenti del presidente; controfirma detti provvedimenti.

Il direttore, infine, esercita le facoltà e le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione e di cui all'art. 23, lettera *m*), e lettera *p*), punti 1) e 2).

Art. 32. — In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore, al quale sono demandati compiti, facoltà ed attribuzioni di cui al precedente art. 31, ed alla quale si intendono altresì estese le facoltà e le attribuzioni oggetto di particolare delibera consiliare ai sensi dell'art. 23, lettera *m*), e lettera *p*), punti 1) e 2).

Mancando il vice direttore, la sostituzione del direttore per il caso di assenza è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Sia in caso di assenza che in caso di impedimento, la firma di chi sostituisce il direttore, preceduta dalla dizione « per il direttore », fa prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Di fronte ai terzi, parimenti, la firma di un direttore o funzionario preceduta dalla dizione « per il direttore » fa prova dell'esistenza della delega, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 23 lettera *p*), punto 3), delle facoltà di firma di cui al ripetuto art. 31, lettera *f*).

Art. 34. — L'utile di esercizio deve essere ripartito come segue:

a) al fondo di riserva ordinario: almeno il 20%;

b) ai partecipanti a titolo di dividendo, la rimanenza.

Una quota pari, al massimo, al 5% dell'utile di esercizio, potrà essere destinata, dopo le attribuzioni a riserva di cui alla lettera *a*), a disposizione del consiglio di amministrazione, per la costituzione o l'incremento di un fondo per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Art. 36. — L'istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione; le altre, dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di ricezione, di detti verbali, da parte dell'organo di vigilanza, senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta in merito.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'istituto, valgono le disposizioni del precitato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9763)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Visto il telex del 30 ottobre 1978 protocollo n. 15907/7, con il quale è stato designato il nuovo rappresentante della Valle d'Aosta in sostituzione del dott. Oreste Marcoz;

Decreta:

Il sig. Guido Chabod, assessore regionale al commercio della Regione Valle d'Aosta — o in sua sostituzione il dott. Mario Marconi, dirigente dell'assessorato regionale industria e commercio — partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione del dott. Oreste Marcoz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9703)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazioni di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa T (A) 2 t/77, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1974, n. 9152);

tariffa T (U) 2 t/77, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1974, n. 9152);

tariffa T (A)/26, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9679)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Revoca su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina della ditta L.I.R.C.A., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 631 e 632 in data 23 luglio 1956 e con decreto ministeriale n. 4161 in data 23 gennaio 1967 la ditta L.I.R.C.A. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Carlo Goldoni, 39 specialità medicinali e prodotti biologici, nonchè preparati galenici in pomate, unguenti, supposte, ovuli, polveri, granulati, compresse, compresse confettate, pastiglie gommose, sciroppi e liquidi in genere, mucillagini, colliri, bagni oculari, granuli, soluzioni iniettabili;

Vista la lettera pervenuta in data 17 ottobre 1978 con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;
Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 578;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta L.I.R.C.A. la autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Carlo Goldoni, 39, concessa con decreti ACIS n. 631 e n. 632 del 23 luglio 1956 e con decreto ministeriale n. 4161 del 23 gennaio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1977 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Autorizzazione alla « S.p.a. Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pioltello, Milano, via Dante, con un capannone di nuova costruzione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1969 e 29 gennaio 1973 con i quali la Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in Pioltello, frazione Limito, via Dante, e ad ampliarlo;

Vista l'istanza in data 9 gennaio 1978, con la quale la società in parola ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 103 del 24 febbraio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pioltello (Milano), frazione Limito, via Dante, con un capannone in muratura della superficie di mq. 17464, da adibire al deposito di merci varie non infiammabili, nazionali e nazionalizzate.

Detto capannone, che insiste su un'area di mq. 65000 attigua al magazzino generale già autorizzato, risulta meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'impianto di cui all'art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 15.000.000 (quindici milioni) a L. 25.000.000 (venticinque milioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9682)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Modificazione della forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, della società « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.p.a. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione e modificazione della denominazione sociale in « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare - S.r.l. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1972, con il quale la società « Auditing Italian S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1974, concernente la modifica della denominazione sociale della suddetta società in « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.p.a. » ed il trasferimento della sede legale della società medesima da Milano a Roma;

Vista la deliberazione 31 maggio 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare - S.r.l. » nonché la successiva comunicazione-istanza del 23 giugno 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con i decreti 16 novembre 1972 e 25 luglio 1974 alla società « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.p.a. », con sede in Roma, si intende riferita, per i motivi indicati in premessa, alla società « Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare - S.r.l. », con sede in Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(9681)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio, in Pavia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio, con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia, è prolungata fino al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio, in Pavia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Necchi &. Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio - S.I.S., con sede e stabilimento in Pavia, ora S.pa. Necchi & Campiglio di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1978 e 21 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio, con sede e stabilimento in Pavia, ora S.p.a. Necchi & Campiglio di Pavia, è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 21327 dell'8 novembre 1978, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 5 punti a decorrere dal 1° novembre 1978;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 31 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1978, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri	L. 198,12
addetti alle pulizie	» 185,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L. 170,30
addetti alla pulizia	» 159,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9774)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Considerato che il dott. Ciro De Martino, nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto con decreto ministeriale del 14 ottobre 1965, è scaduto dalla carica;

D'intesa con il presidente della regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Giannino Parravicini è nominato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre **1978.**

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1977 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), in applicazione degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera *a)* e *b)*, del pure citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 dicembre 1977, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Cassa rurale;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su richiesta del commissario straordinario;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Cipriano Picentino (Salerno), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9702)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che contiene norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddette;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Luigi Palladino, primo dirigente, del Ministero della marina mercantile, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Francesco Paolo Sgarro, primo dirigente, del Ministero della marina mercantile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Luigi Palladino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim,
della marina mercantile
COLOMBO

(9776)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Autorizzazione al Touring club italiano a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 29 dicembre 1976, con il quale il Touring club italiano è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 19 settembre 1978, con la quale la predetta associazione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Il Touring club italiano è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

Il Touring club italiano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

p. *Il Ministro dei trasporti*
ACCILI

(9775)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Abolizione di alcuni imballaggi e sovraimballaggi utilizzati per la esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1961, n. 181, recante modificazioni agli articoli 24-26, 66, 78, 135, 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 25 maggio 1935, n. 835;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1962, n. 154, relativo alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 16 novembre 1977 concernente le caratteristiche di costruzione degli imballaggi in cartone ondulato per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, contenente « Norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione delle albicocche, mele e pere, pesche, susine, cavolfiori, cipolle, insalata, pomidoro »;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, contenente norme per l'uso degli imballaggi relativi a « agrumi, ciliege, fragole, uve da tavola, carciofi, carote, cicorie Witloof, fagiolini, piselli da sgranare e spinaci »;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, contenente norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione degli asparagi, cetrioli ed agli;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1974, contenente norme relative a piccoli imballaggi per la vendita diretta al consumatore e fogli alveolari per albicocche, ciliege, fragole, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1977, contenente « Caratteristiche di costruzione degli imballaggi di cartone ondulato per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari »;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1973 concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle melanzane;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1968 contenente le « norme speciali tecniche per l'esportazione di peperoni »;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1978 contenente norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione dei cavoli cappucci e verzotti, cavoli di Bruxelles, sedani da costa;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1972 contenente norme speciali tecniche per l'esportazione dei cocomeri;

Ravvisata l'opportunità di ridurre i tipi di imballaggi ammessi per la spedizione all'estero di prodotti ortofrutticoli alfine di incoraggiare l'uso di imballaggi palettizzabili;

Considerata la necessità di dare agli operatori un congruo tempo per la riconversione delle loro attrezzature e per l'esaurimento delle scorte;

Sentito l'Istituto per il commercio estero;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è vietato l'uso di imballaggi o sovraimballaggi per la spedizione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'estero, aventi misure di base di centimetri 54 × 34, siano esse interne od esterne.

E' consentita tuttavia l'utilizzazione delle scorte del predetto imballaggio fino al 31 dicembre 1983.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Torino, Napoli, Genova, della S.p.a. Lagomarsino, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi azien-

dale della S.p.a. Lagomarsino in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Roma, Torino, Napoli, Genova, della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Roma, Torino, Napoli, e nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10298)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità organica esercente la commercializzazione del prodotto aziendale di Bari della S.p.a. Lagomarsino, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità organica esercente la commercializzazione del prodotto aziendale di Bari della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10299)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori della industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, agli articoli 8, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e agli articoli 16 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui al predetto art. 19, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la variazione degli importi delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, con criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 160, che estende la perequazione automatica delle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 160, sostitutivo del secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 9 della menzionata legge n. 160, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160, di cui sopra, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che estende la normativa della perequazione automatica di cui agli articoli 9 e 10 della predetta legge n. 160 alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonchè alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che esclude per l'anno 1979 l'applicazione degli aumenti in misura percentuale, di cui al primo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 160, alle quote aggiuntive concesse ai sensi dell'art. 10 stesso, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976;

Visto l'art. 16, secondo comma, della predetta legge n. 843 che dispone che la disciplina della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 160, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, ivi comprese le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978;

Visto l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 843 che fissa in via convenzionale per l'anno 1979, a 2,9 punti la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 160 ed estende l'applicazione di tale misura anche alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al trattamento minimo;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 16966 in data 7 settembre 1978;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1977 e luglio 1978 ed i mesi di agosto 1976 e luglio 1977, è aumentato nella misura del 13,4 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1977 e luglio 1978 ed i mesi di agosto 1976 e luglio 1977, è aumentato nella misura del 19,3 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 19 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1977-luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, i trattamenti minimi di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono aumentati in misura pari al 19,3 per cento.

Art. 2.

Per l'anno 1979 e a decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura percentuale di aumento è fissata in via convenzionale, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 2,9 per cento per le pensioni superiori ai trattamenti minimi, ivi comprese quelle aventi decorrenza dall'anno 1978, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono altresì aumentate le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché delle gestioni di previdenza, cui si applica l'art. 1, primo comma del citato decreto-legge n. 942.

Con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni, di cui al primo comma, sono ulteriormente aumentati di una quota aggiuntiva di L. 32.566 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria, nel numero di 19, per il valore unitario di ciascun punto, stabilito con l'art. 10 della legge n. 160, in L. 1.714 per l'anno 1979.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1979, le pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1978, nonché le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati in misura pari al 13,4 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono, altresì, aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della citata legge n. 160.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(45)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Sonico

Con decreto interministeriale 4 dicembre 1978, n. 705 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei seguenti immobili:

1) Deposito munizioni di Sonico (Brescia), foglio 10 rosso:

partita 1264, particella M;
partita 1266, particelle 609, 182, 605, 606, 604, 166, 607, 1126, 1115, 608, 597, 628, 594, 600;
partita 1309, particelle 9993, 9546, 9994;
partita 891, particelle 3547, 8979, 3548/a, 6321/a, 655/a, 633/a, 632, 658, 593, 3425.
Superficie complessiva mq 20689.

2) Corpo di guardia del deposito munizioni di Sonico (Brescia) foglio 77:

partita 1266, particella 9545;
partita 1309, particella 9605.
Superficie complessiva mq 423.

I detti immobili sono iscritti nel catasto terreni del comune di Sonico ed hanno una superficie complessiva di mq 21112.

(10133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Mintaka 60 » a r.l.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, il dott. Enrico Giannubilo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Mintaka 60 » a r.l., in Roma, in sostituzione dell'avv. Giovanni Lopez, che non ha accettato l'incarico.

(10131)

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della sciolta società cooperativa agricola « Azienda zootecnica a conduzione associata Piani di S. Agata », in Cardeto.

Il nominativo del dott. Eduardo Modaferri, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale commissario liquidatore della sciolta società cooperativa agricola « Azienda zootecnica a conduzione associata Piani di S. Agata », in Cardeto (Reggio Calabria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, è rettificato in « dott. Eduardo Modafferi ».

(10132)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (2ª cattedra) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (2ª cattedra) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10284)

Vacanza della cattedra di petrografia applicata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di petrografia applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10229)

Vacanza della cattedra di psicologia sperimentale presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di psicologia sperimentale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10230)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di diritto processuale civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10231)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Camorei » di Borgo S. Dalmazzo

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1735, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Camorei » di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10134)

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente del Tiglio » di Castelfranco di Sotto

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1740, la S.p.a. « Sorgente del Tiglio », in Firenze, via Luigi Alamanni, 23, è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente del Tiglio » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità di 450, 900, 1.900 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale furono indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 3 dicembre 1976, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, ove il dott. Pierluigi Cavalli, nato a Torino l'11 marzo 1935, è collocato al 7° posto;

Vista la nota n. 13494, datata 17 novembre 1978, con la quale l'ospedale civile di Cuneo ha comunicato di aver sospeso le operazioni concorsuali relative alla copertura del posto di aiuto capo del servizio di emodialisi e nefrologia, sulla base dell'esposto presentato dal dott. Paolo Ghezzi il quale asserisce che il dott. Pierluigi Cavalli non avrebbe potuto essere ammesso all'esame di idoneità summenzionata in quanto privo della necessaria anzianità di servizio;

Riesaminati pertanto gli atti allegati alla domanda del dott. Pierluigi Cavalli e rilevato che lo stesso aveva documentato una anzianità di servizio di cinque anni, nove mesi e due giorni, quale aiuto ospedaliero, anzichè di sei anni, non essendo valutabile l'attività prestata come medico interno e borsista, presso l'Università di Torino, nè quella svolta presso il centro di medicina dello sport di Torino;

Considerato, sulla base di tale riesame della documentazione allora prodotta dal dott. Cavalli, che egli non aveva maturato l'anzianità minima di servizio prescritta dalle norme citate nel preambolo, e che, di conseguenza, mancava uno dei requisiti essenziali per l'ammissione all'esame di idoneità a primario di nefrologia;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto in data 3 dicembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di nefrologia, per l'anno 1975, è disposta la cancellazione dalla graduatoria medesima del dott. Pierluigi Cavalli, nato a Torino l'11 marzo 1935, perchè privo dell'anzianità minima di servizio valutabile ai sensi della normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9913)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di una condotta veterinaria dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 21 novembre 1978, n. 1041, è stata stralciata la condotta veterinaria di Gibellina dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani di cui ai decreti 9 maggio 1975, n. 399 e 11 giugno 1975, n. 473.

(9949)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(4646/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso con annessa sezione di degenza (astanteria);

due posti di assistente della divisione terza di chirurgia generale con annessa sezione di chirurgia generale infantile;

un posto di assistente della divisione seconda di medicina generale con servizio aggregato di gastroenterologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(4647/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E MIRA » DI BOSISIO PARINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(4648/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(4643/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(4644/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(4645/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(4642/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(4637/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(4638/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di cardiochirurgia;
due posti di assistente della clinica stomatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(4641/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Terni.

(4678/S)

OSPEDALE DI CECCANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceccano (Frosinone).

(4635/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina

(4628/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(4629/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(4630/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(4651/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(4652/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(4631/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di tisiologia;
un posto di aiuto di accettazione e pronto soccorso;
un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(4633/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(4632/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(4639/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusione;

un posto di aiuto pediatra neonatologo (a tempo definito);

un posto di aiuto di neurologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(4634/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(4649/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo definito e con facoltà di opzione da parte del sanitario che risulterà vincitore del posto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(4650/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(4636/S)

OSPEDALE CIVILE «PAPA GIOVANNI XXIII» DI GRADO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(4640/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(4653/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di primario della divisione specialistica di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione specialistica di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(4654/S)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(4655/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. 61.

Programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma pluriennale di attuazione

Le previsioni contenute nello strumento urbanistico generale (P.R.G. e P. di F.) si attuano nei modi fissati dal programma pluriennale di attuazione, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Tutti i comuni sono obbligati alla adozione del P.P.A. ad eccezione di quelli di cui all'allegata tabella *A*.

I comuni di cui alla tabella *B* possono ottenere dalla Regione l'esonero dalla adozione del P.P.A., su richiesta motivata da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Detta richiesta si intende accolta ove il consiglio regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dalla data di arrivo alla Regione della domanda o dei chiarimenti successivi richiesti.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi possono chiedere alla Regione, contestualmente alla presentazione del P.P.A., l'esonero dalla adozione dello stesso per frazioni, o agglomerati, o nuclei abitati purchè sussistano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni compresi nell'allegato elenco *A*, possono dotarsi del P.P.A. ove lo ritengano opportuno.

La Regione può provvedere, entro il mese di aprile di ciascun anno, alla revisione dell'elenco dei comuni esentati dalla redazione del P.P.A.

I comuni esonerati dall'adozione del P.P.A. devono comunque approvare una deliberazione programmatica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data dell'avvenuto esonero.

Tale deliberazione deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e dei servizi da realizzare in un periodo triennale con previsione di copertura finanziaria desunta dal bilancio comunale.

I comuni con strumento urbanistico generale vigente, ovvero adottato e trasmesso alla Regione, devono adottare il P.P.A. entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

I comuni con strumento urbanistico generale non ancora trasmesso alla Regione, adottano il P.P.A. entro sei mesi dalla data di trasmissione.

Il termine di sei mesi per la formazione del primo P.P.A. può essere prorogato, con delibera della giunta regionale, di ulteriori tre mesi, su richiesta motivata del comune.

I P.P.A. successivi al primo debbono essere adottati dal comune entro il termine del sesto mese antecedente la scadenza del precedente programma.

Detto termine può essere prorogato con delibera della giunta regionale di ulteriori tre mesi qualora ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Contenuto del P.P.A.

Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni relative alla spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:

a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale con la valutazione del fabbisogno complessivo da soddisfare nel periodo considerato e della capa-

cità insediativa del territorio comunale ivi compresa quella risultante da operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) una relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative all'attuazione del P.P.A., anche tenendo conto dei proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle altre previsioni del bilancio comunale;

c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire;

d) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per la edilizia economica e popolare di cui ai programmi previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della programmazione determinata in sede di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, tra aree destinate all'edilizia economica e popolare ed aree riservate alla attività edilizia privata, e in mancanza di tali piani, per i comuni obbligati alla loro predisposizione nella misura massima prevista dall'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono tenuti all'osservanza della predetta proporzione i comuni che, non obbligati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, non siano dotati di P.E.E.P. ai sensi della legge stessa. In tale caso il P.P.A. dovrà tenere conto essenzialmente dei fabbisogni posti a base dello strumento urbanistico generale;

e) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;

f) l'individuazione delle aree residenziali, di completamento e di espansione in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*) di cui si intende avviare l'attuazione, con la indicazione degli strumenti attuati o di cui si rende necessaria la preventiva adozione;

g) l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici, nonchè di quelli produttivi agricoli, di cui si intende avviare l'attuazione;

h) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale.

Art. 3.

Criteri per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione

Il dimensionamento degli interventi di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 2 è normalmente calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:

a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio-economica;

b) individuazione delle capacità residuali insediative dello strumento urbanistico generale e delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri;

c) individuazione dei deficit, per tipo di interventi, attraverso la definizione e quantificazione della domanda e la individuazione del divario esistente tra le condizioni socio-economiche attuali e quelle che si intendono perseguire;

d) definizione dei fabbisogni da soddisfare con interventi a livello comunale e sovracomunale attraverso l'individuazione dei modi d'uso e delle quantità incrementali necessarie per sanare parte o tutto il deficit;

e) stima delle quantità da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati.

Art. 4.

Formazione del P.P.A.

Il comune adotta il P.P.A. con delibera del consiglio comunale, previa consultazione dei consigli di quartiere, di frazione e di circoscrizione, ove esistenti.

Il P.P.A. adottato è pubblicato mediante deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni consecutivi.

Eventuali osservazioni devono essere presentate alla segreteria del comune entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine della avvenuta pubblicazione.

In seguito alle osservazioni presentate il comune può apportare entro i successivi trenta giorni, modificazioni al P.P.A. con deliberazione del consiglio comunale.

Resta escluso, comunque, per il comune, l'obbligo di controdeduzioni sulle osservazioni presentate.

Il programma adottato, con le eventuali modificazioni introdotte in seguito alle osservazioni presentate, viene trasmesso alla Regione per l'approvazione.

Art. 5.

Approvazione del P.P.A.

La giunta regionale, nel termine di novanta giorni da quello in cui sono pervenuti gli atti ed i documenti necessari, previo parere del C.R.T.A., sezione urbanistica approva il P.P.A. dopo aver verificato:

a) la conformità del programma pluriennale di attuazione alle previsione dello strumento urbanistico;

b) la compatibilità del programma pluriennale di attuazione con gli indirizzi e le prescrizioni della programmazione regionale e comprensoriale e il coordinato rapporto del programma medesimo con le previsioni di sviluppo dei singoli comuni nell'ambito del comprensorio con la finalità di evitare e ridurre gli squilibri territoriali;

c) lo stato di attuazione dei precedenti programmi pluriennali di attuazione e il loro esatto collegamento con quello in esame;

d) la congruità delle previsioni di spesa e del bilancio della urbanizzazione.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il P.P.A. si intende approvato.

Quando la giunta regionale subordini l'approvazione del P.P.A. a determinate modifiche e prescrizioni e queste vengono accettate dal comune, la relativa deliberazione del consiglio comunale vistata dal comitato di controllo, rende esecutivo il P.P.A.

L'approvazione del P.P.A. conferisce carattere di indifferibilità e di urgenza a tutte le opere, servizi ed impianti pubblici, previsti nel programma.

Art. 6.

Poteri sostitutivi della Regione

Decorsi i termini di cui al precedente art. 1 senza che il comune abbia provveduto, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a convocare nei successivi dieci giorni il consiglio affinchè questo provveda entro trenta giorni dall'invito del presidente della giunta regionale a deliberare il programma pluriennale di attuazione.

Decorsi i suddetti termini senza che si sia provveduto ai rispettivi adempimenti, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina uno o più commissari, i quali provvedono a formare e a deliberare il programma pluriennale di attuazione.

Art. 7.

Variazioni del P.P.A.

Sono ammesse varianti al P.P.A. solo in caso di previsioni o modifiche sostanziali degli strumenti urbanistici generali oppure per documentato incremento del fabbisogno, o per motivata diversa scelta nella realizzazione di infrastrutture o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

Non sono ammesse varianti degli strumenti urbanistici generali che comportino variazioni del P.P.A. nell'ultimo anno di durata del P.P.A. salvo il caso già previsto al comma precedente per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche. In caso di variante al P.P.A. dovrà comunque essere documentato lo stato di attuazione del P.P.A. stesso.

Per l'approvazione delle varianti al P.P.A. si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

Ai fini dell'approvazione dei P.P.A. e delle varianti il comune è tenuto a trasmettere alla Regione anche le osservazioni che non hanno prodotto le modificazioni richiamate all'art. 3, ultimo comma.

Art. 8.

Efficacia del P.P.A. ed edificabilità dei suoli in attesa della entrata in vigore del P.P.A.

Dopo l'entrata in vigore del P.P.A. il comune può rilasciare concessioni solo per le aree comprese all'interno del P.P.A.

Per le aree non comprese all'interno del P.P.A. possono essere rilasciate le concessioni soltanto nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 9.

Edificazioni nelle aree comprese nel P.P.A.

Per le aree e gli edifici compresi in zone urbanizzate, incluse nel programma pluriennale di attuazione e destinate alla edilizia privata, il programma pluriennale deve prevedere i termini entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione.

Detti termini possono essere scaglionati nel tempo, non possono essere inferiori ad un anno nè superare la durata del programma pluriennale.

Per le aree e gli edifici compresi nei centri storici e nelle zone già urbanizzate per le quali lo strumento urbanistico generale preveda che gli interventi siano subordinati a piano particolareggiato o altro strumento urbanistico di esecuzione, e che siano destinati all'edilizia privata, i termini, entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione, sono stabiliti nello strumento urbanistico di esecuzione, non possono essere inferiori ad un anno nè superare la durata del programma pluriennale.

Per le zone di nuova urbanizzazione incluse nel programma pluriennale di attuazione i termini sono fissati negli strumenti urbanistici esecutivi.

Qualora entro i termini stabiliti ai sensi dei precedenti commi gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato istanza di concessione, corredata dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, il comune procede all'esproprio ai sensi dell'art. 13, sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le aree espropriate conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici e vanno a far parte del patrimonio del comune.

Art. 10.

Utilizzazione delle aree espropriate

Il comune assegna secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale le aree in proprietà o in diritto di superficie, dando la preferenza ai proprietari espropriati previa stipula di una convenzione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi di cessione delle aree espropriate a terzi il comune procede all'alienazione mediante pubblica gara in aumento sul prezzo base determinato ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nei casi di attribuzione delle aree previste nel precedente comma hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, i soggetti che si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso in cui le aree attribuite ai sensi dei precedenti commi non vengono edificate nel termine stabilito dal comune, esse vengono retrocesse al comune contro la semplice restituzione delle somme pagate, senza alcun interesse o aumento del valore.

La retrocessione viene pronunciata nelle forme delle espropriazioni.

Le somme ricavate dal comune con la cessione a terzi delle aree espropriate dedotti gli importi occorsi per la loro acquisizione e le altre spese sostenute dal comune, sono versate sul conto corrente vincolato presso la tesoreria comunale ai sensi e con le destinazioni indicate dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11.

Inclusione degli strumenti urbanistici esecutivi nei programmi pluriennali di attuazione

Le zone incluse nei piani particolareggiati e negli altri strumenti urbanistici esecutivi approvati e non ancora attuati in tutto o in parte debbono essere incluse con precedenza nei programmi pluriennali di attuazione, salvo che non venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che ne consiglino l'esclusione.

Il P.P.A. può comunque prevedere la parziale attuazione degli strumenti urbanistici approvati.

La stessa norma si applica nei confronti delle lottizzazioni convenzionate approvate nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, **n. 62.**

Costituzione dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali dell'Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 28 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COMPITI

Art. 1.

Denominazione e sede

In attuazione dell'art. 15 dello statuto regionale è costituito l'Istituto abruzzese di ricerche economiche e sociali (I.A.R.E.S.), con sede in Chieti.

Art. 2.

Compiti

L'Istituto è organo di consulenza tecnica della Regione nel settore della programmazione e della pianificazione territoriale, aperto agli altri soggetti della programmazione democratica regionale.

Spetta all'Istituto:

a) effettuare studi e ricerche per la formulazione e verifica del programma regionale di sviluppo e dei piani sub-regionali, comprensoriali e settoriali;

b) eseguire, per conto della Regione, degli enti partecipanti o degli altri enti pubblici, studi, indagini e ricerche sulle prospettive di sviluppo e sui piani di intervento delle pubbliche amministrazioni;

c) organizzare e gestire il « Centro di documentazione ed elaborazione dati » con terminali per gli ambiti di programmazione comprensoriale ad integrazione del servizio elaborazione dati funzionante presso la giunta regionale;

d) curare, nelle forme più opportune, la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dibattito sui problemi dello sviluppo regionale, nonchè iniziative di formazione dei giovani nel campo economico, sociale e territoriale;

e) pubblicizzare studi, ricerche e documenti concernenti le attività sopra indicate;

f) collaborare con l'ISPE e con le università per le materie concernenti la programmazione e la pianificazione regionali.

Art. 3.

Rapporti con la Regione

L'Istituto collabora con gli organi statutari della Regione.

I rapporti funzionali tra l'Istituto e gli organi della Regione sono assicurati di norma per il tramite del presidente della giunta regionale, il quale può delegare il presidente del comitato interdipartimentale della programmazione.

Titolo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'Istituto:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato scientifico;
il direttore;
il collegio dei revisori dei conti;
la conferenza consultiva.

Art. 5.

Presidente

Il presidente dell'Istituto è nominato dal consiglio regionale.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, la conferenza consultiva e il comitato scientifico.

Rappresenta l'Istituto, provvede agli atti di ordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, sovraintende a tutta l'attività dell'Istituto.

Egli dura in carica per l'intero corso della legislatura.

Art. 6.

Hanno diritto ad aderire all'Istituto, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, l'ente di sviluppo agricolo, le casse di risparmio, le casse rurali e artigiane, le banche popolari e gli altri organismi bancari di diritto pubblico nonchè gli altri enti pubblici operanti nella Regione.

L'adesione all'Istituto comporta l'obbligo della corresponsione di un contributo che sarà annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio regionale ed è composto:

1) dal presidente;

2) da cinque rappresentanti scelti dal consiglio regionale eletti con voto limitato a tre;

3) da quattro rappresentanti dei comprensori, scelti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

4) da un rappresentante delle comunità montane aderenti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM;

5) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

6) da un rappresentante delle province aderenti designato dalla sezione regionale dell'UPI;

7) da un rappresentante delle camere di commercio aderenti designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

8) da un rappresentante delle casse di risparmio aderenti designato dall'associazione regionale delle casse di risparmio;

9) da un rappresentante delle banche popolari aderenti designato dalla relativa associazione regionale;

10) da un rappresentante delle casse rurali ed artigiane aderenti designato dal loro organismo associativo regionale;

11) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo in agricoltura (E.S.A.) designato dall'ente stesso;

12) da un rappresentante delle associazioni cooperative operanti a livello nazionale legalmente riconosciute;

13) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti di cui ai punti 12) e 13) sono scelti dal consiglio regionale tra i nominativi proposti dalle rispettive organizzazioni.

Il consiglio di amministrazione si intende legalmente costituito ancorchè, per difetto di designazioni da parte degli organismi rappresentativi nei termini prefissi dalla giunta regionale, non possono essere nominati tutti i componenti innanzi indicati.

Il consiglio di amministrazione si rinnova a seguito di elezioni del consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) approva la relazione annuale del presidente alla conferenza consultiva;

c) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione;

d) nomina il direttore, su proposta del presidente, sentito il comitato scientifico;

e) nomina i membri del comitato scientifico;

f) approva il programma annuale di lavoro e i progetti di ricerca anche pluriennali predisposti dal comitato scientifico e le eventuali modifiche proposte.

Art. 8.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto:

dal direttore dell'Istituto;

da sette membri esterni scelti tra i docenti universitari e fra studiosi esperti nelle discipline interessanti la programmazione;

da due funzionari della Regione addetti agli uffici di ricerca e di programmazione della giunta regionale e del consiglio designati rispettivamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio;

da un rappresentante eletto dai ricercatori dell'Istituto.

I ricercatori dell'Istituto possono partecipare alle riunioni del comitato scientifico senza diritto di voto.

Il comitato scientifico determina le linee generali dell'attività di ricerca e di studio dell'Istituto, collabora con il direttore nelle funzioni che gli sono attribuite, predispone l'impostazione metodologica degli studi e delle ricerche ed esprime, con relazione motivata, il parere sugli studi e le ricerche svolte.

Ai suoi membri può essere affidata singolarmente o a gruppi la direzione scientifica di singoli progetti di ricerca.

I membri esterni del comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive.

Art. 9.

Direttore

Il direttore coordina l'attività degli uffici e dei servizi dello Istituto, organizza e dirige l'attività di studio e di ricerca in collaborazione con il comitato scientifico, provvede all'attuazione del programma approvato dal consiglio di amministrazione e collabora con il presidente al mantenimento dei rapporti con gli organi della Regione, con gli organismi comprensoriali e gli altri enti interessati all'attività dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti in numero di tre effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato e si rinnovano con le elezioni del consiglio regionale.

Un revisore effettivo deve essere un dipendente regionale in servizio presso l'ufficio del bilancio.

Spetta al collegio dei revisori dei conti la revisione dei bilanci e il controllo periodico della contabilità.

Art. 11.

Conferenza consultiva

Alla conferenza consultiva compete:

a) approvare la relazione annuale del presidente;

b) formulare proposte di studi e ricerche;

c) adottare raccomandazioni per l'indirizzo dell'attività dello Istituto.

La conferenza è composta da un rappresentante per ognuno degli enti aderenti di cui all'art. 7 e da un rappresentante delle università dei studi della Regione, dell'associazione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni regionali maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni regionali maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli imprenditori e della cooperazione.

Art. 12.

Costituzione della conferenza consultiva

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, invita gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo precedente a designare un proprio rappresentante nella conferenza consultiva dell'Istituto, fissando un termine di sessanta giorni entro il quale devono pervenire le designazioni.

Con uguale procedura il presidente invita la sezione abruzzese dell'UPI a designare quattro rappresentanti e la sezione abruzzese dell'ANCI a designare otto rappresentanti.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, prende atto della designazione pervenuta e dichiara costituita la conferenza consultiva.

La deliberazione è comunicata al presidente del consiglio regionale.

La conferenza consultiva si rinnova con la elezione del consiglio regionale.

La conferenza consultiva è convocata in sessione ordinaria dal presidente dell'Istituto per l'esercizio delle competenze dello art. 11.

E' convocata inoltre su richiesta del consiglio di amministrazione, della commissione consiliare per la programmazione e del comitato interdipartimentale per la programmazione e del presidente della giunta regionale.

Partecipano ai lavori della conferenza consultiva, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione, il direttore, nonchè una delegazione di cinque rappresentanti del personale dell'Istituto.

La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Ogni membro della conferenza consultiva può chiedere l'inserimento nei verbali delle sedute di proprie dichiarazioni e pareri.

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale il bilancio preventivo e il bilancio consultivo dell'Istituto, nonchè il programma di attività di cui al punto *f*) dell'art. 7, il regolamento interno e l'organico del personale.

Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione del programma di attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con riferimento ad impegni pluriennali.

I singoli atti deliberativi del consiglio di amministrazione sono inviati alla commissione consiliare di vigilanza.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, può sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Istituto in caso di sua inattività o di irregolare funzionamento e procedere alla nomina di un commissario che dura in carica il tempo necessario per la ricostituzione dell'organo predetto, che deve avvenire, comunque, entro e non oltre sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione di scioglimento.

Art. 14.
Finanziamento annuale

Per le finalità della presente legge, è prevista, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, una spesa di L. 200.000.000 per il 1978.

Per tale anno la Regione, in aggiunta all'onere di lire 200.000.000, stanzia un contributo di L. 50.000.000 per la costituzione e le spese di primo impianto dell'I.A.R.E.S.

All'onere di L. 250.000.000 si fa fronte, per il 1978, mediante riduzione, di pari importo, sia per la competenza che per la cassa, del fondo globale di cui al cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio 1978, è ridotta di L. 250.000.000.

La necessaria variazione al bilancio 1978 è disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi futuri, saranno istituiti appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei rispettivi bilanci con stanziamenti quantitativamente individuati con le relative leggi di approvazione, osservando i limiti del bilancio pluriennale, a termini dell'art. 6, penultimo comma, della citata legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 15.
Finanziamenti straordinari

Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dalla somme annuali di cui al precedente art. 14;

b) dal contributo speciale erogato dalla regione Abruzzo per l'impianto e la gestione del centro elaborazione dati;

c) dai contributi erogati da altri enti pubblici per incarichi di ricerca particolari;

d) da ogni altra contribuzione ed erogazione a qualsiasi titolo devoluta, salvo specifico parere espresso dal consiglio regionale e nei limiti delle vigenti norme di legge;

e) dai contributi annuali degli enti aderenti.

Art. 16.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Prima dell'inizio di tale esercizio il consiglio di amministrazione provvede all'approvazione dei relativi bilanci di previsione ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso provvede all'approvazione del relativo bilancio consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio e il rendiconto finanziario sono articolari e classificati secondo le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 17.
Regolamento interno

Entro un anno dalla costituzione dell'Istituto il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno che disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto e le modalità per l'accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto medesimo.

Art. 18.
Cessazione dell'attività

In caso di cessazione di attività dell'Istituto, le attrezzature, il materiale di ricerca ed i documenti amministrativi, le rimanenze attive e passive, saranno devolute secondo le deliberazioni del consiglio regionale.

La Regione garantisce, altresì, in tal caso, il mantenimento degli impegni assunti dall'Istituto nei confronti del personale dipendente.

Art. 19.
Personale

L'Istituto si avvale:

a) di personale proprio, assunto sulla base di concorso pubblico entro il 31 dicembre 1979 secondo le modalità stabilite dalla legge regionale e nei limiti dell'organico dell'Istituto;

b) di tecnici rilevatori incaricati di indagini e ricerche particolari per la durata necessaria all'espletamento dei lavori;

c) di esperti con incarico a tempo determinato.

La Regione, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, con legge, l'organizzazione degli uffici e l'organico dell'Istituto il cui personale avrà lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale regionale, nonchè la prestazione d'opera degli esperti e dei collaboratori.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE

Art. 20.

Fino a quando non saranno istituiti i comprensori, il consiglio di amministrazione sarà formato soltanto dal presidente e dagli altri membri previsti dall'art. 7.

Art. 21.

Nel primo anno di attività e comunque fino all'espletamento del concorso previsto dall'art. 19 il consiglio di amministrazione è autorizzato ad utilizzare personale comandato dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti pubblici e dal CRESA fino ad un numero massimo di 30 unità.

Il personale comandato, per i compiti di ricerca e di studio, dovrà essere scelto tra coloro che presso l'ente di provenienza fanno parte di uffici studi od abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di ricerca nel campo economico, sociale e dell'assetto del territorio.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. 63.

Norme per l'assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale occorrente per il funzionamento ed i servizi dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo dall'ufficio di presidenza del Consiglio secondo i contingenti numerici e le qualifiche stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:

1) fra impiegati regionali di qualsiasi qualifica;

2) fra impiegati di qualunque ente pubblico il cui ordinamento del personale consenta il temporaneo distacco presso un altro ufficio pubblico;

3) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare.

Art. 3.

Il personale di cui al n. 1 dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dai capi gruppo all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede all'assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Se la richiesta riguarda personale in servizio presso uffici della giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è deliberato d'intesa con la giunta cui compete l'accertamento della compatibilità dell'assegnazione richiesta, con le necessità di servizio degli uffici della giunta stessa.

Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari. Se la qualifica è inferiore a quella del posto di contingente tabellare assegnato dal gruppo, spetta al dipendente regionale, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di qualsiasi altro aumento di retribuzione, pari alla differenza tra il trattamento in godimento e quello iniziale della qualifica corrispondente al posto ricoperto.

Art. 4.

La richiesta nominativa dei capi gruppo di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell'art. 2, è trasmessa dal presidente del consiglio regionale all'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente.

L'assegnazione ai gruppi è disposta dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale dopo la delibera di comando alla Regione eventualmente adottata dall'ente di appartenenza del dipendente stesso.

Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'ente pubblico di appartenenza.

Art. 5.

Il personale di cui al n. 3) dell'art. 2, è assunto su proposta nominativa dei capi gruppo, con delibera di incarico a tempo determinato dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Al personale stesso, limitatamente al periodo di servizio presso i gruppi consiliari, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 39 legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per la qualifica corrispondente a quella del posto di contingente tabellare ricoperto.

Art. 6.

L'orario di lavoro del personale è disciplinato dai rispettivi capi gruppo secondo le esigenze operative di ciascun gruppo e viene, di norma, fissato in analogia con il funzionamento degli uffici regionali.

L'orario di servizio complessivo settimanale non può comunque essere inferiore a quello previsto per i dipendenti regionali.

La Regione non corrisponde alcuna indennità per lavoro straordinario, trasferta o missione eventualmente effettuate dal personale assegnato ai gruppi.

Art. 7.

L'assegnazione ai gruppi consiliari del personale di cui all'articolo 2 della presente legge, cessa automaticamente senza alcun diritto alla conservazione del posto, allorquando il capo gruppo ne faccia richiesta.

L'assegnazione stessa ha comunque termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stata disposta ed è revocata in caso di scioglimento del gruppo presso cui il personale presta servizio.

L'assegnazione ai gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei capi gruppo, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annui, trova capienza, per l'anno 1978, nello stanziamento iscritto al cap. 7 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali successivi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 settembre 1978

RICCIUTI

Tabella del personale dei gruppi consiliari

Gruppi consiliari	F. o I.	I.	C.
Con meno di tre consiglieri	1		
Da tre a cinque consiglieri	1		1
Da sei a dieci consiglieri	1	1	1
Da undici a quindici consiglieri	1	1	2

e un istruttore o un collaboratore per ogni cinque o frazioni di cinque consiglieri oltre i quindici.

Leggenda:

F. = Funzionario.
I. = Istruttore.
C. = Collaboratore.

(9164)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1978, n. 20.

Istituzione in Ancona del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'ospedale generale regionale «Umberto I» di Ancona il centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale.

Art. 2.

Il centro regionale ha la finalità di assolvere alle seguenti funzioni:

1) *diagnostiche*:

a) individuazione dal punto di vista clinico-laboratoristico, delle malattie da immunodeficienza congenita ed acquisita, delle affezioni immunologiche o a mediazione immunitaria, delle malattie allergiche, delle sindromi immunoproliferative, di alcune malattie infettive;

b) riconoscimento della compatibilità tra donatore e ricevente sia per gli antigeni codificati dai loci SD che dagli LD;
c) monitoraggio immunologico dei pazienti sottoposti a trapianto di organo o di quelli trattati con mezzi immunodepressivi o immunostimolanti;

2) *preventive*:

a) riconoscimento precoce dello stato di sensibilizzazione, condizionante malattie allergiche o autoimmuni;
b) prevenzione, mediante riconoscimento delle alterazioni immunologiche tipiche, della diffusione di malattie infettive (virali protozoarie);
c) tipizzazione HLA dei soggetti a rischio di affezioni geneticamente determinate;

3) *terapeutiche*:

a) attuazione delle terapie immunologiche più avanzate, immunodepressive, immunostimolanti e desensibilizzanti;
b) protezione, mediante isolamento di unità sterili ed immunoterapia passiva e attiva, dei soggetti gravemente immunodepressi;
c) immunoterapia adottiva delle aplasie midollari e delle immuno-deficienze;

4) *di ricerca*:

a) approfondimento dei problemi inerenti ai diversi settori e delle possibili implicazioni terapeutiche;
b) aggiornamento e miglioramento costante della preparazione scientifica;

5) *di insegnamento*:

a) informazione della classe medica mediante corsi di aggiornamento;
b) formazione del personale paramedico specializzato.

Art. 3.

Il centro regionale effettua nell'ambito del territorio della Regione, avvalendosi delle strutture socio-sanitarie e previa stipulazione di apposite convenzioni:

a) attività ambulatoriale specialistica di diagnosi e cura delle immunopatie e delle allergopatie;
b) tutti i tests immunologici necessari per il riconoscimento delle affezioni di cui all'art. 2, punto 1), lettera *a*);
c) i tests di compatibilità antigienica per la selezione dei donatori di organo di cui all'art. 2, punto 1), lettera *b*) ed invia al centro nazionale di riferimento i risultati di tale studio;
d) le terapie immunologiche di cui all'art. 2, punto 3), lettere *a*), *b*) e *c*), e invia informazioni per l'applicazione delle stesse ad altre strutture sanitarie convenzionate.

Art. 4.

La dotazione organica minima per il funzionamento del centro è la seguente:

un posto di aiuto;
un posto di assistente medico;
due posti di laureati in scienze biologiche;
quattro posti di tecnico di laboratorio di analisi.

Alla copertura dei posti di cui al precedente comma provvede il consiglio di amministrazione dell'ospedale generale regionale « Umberto I » di Ancona a norma di legge o di regolamento.

Art. 5.

Il centro può eseguire prestazioni a pazienti esterni e per conto terzi, attenendosi per questo alle norme vigenti presso l'ospedale generale regionale « Umberto I » di Ancona.

Art. 6.

E' assegnato all'ente ospedaliero « ospedale generale regionale Umberto I » di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, un finanziamento per provvedere alle spese di funzionamento del centro di cui al precedente art. 1, a valere sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e ammontante per l'anno 1978 a lire 30 milioni. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci sarà stabilito, per ciascuno degli anni successivi, l'ammontare della assegnazione annuale.

Al pagamento della spesa di cui al comma precedente, si provvede, per l'anno 1978, con i fondi iscritti a carico del capitolo 1424101 « Finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri » dello stato di previsione della spesa del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 novembre 1978

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1978, n. **21**.
Delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 6 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, numero 616, determina gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari.

Gli ambiti territoriali di cui al comma precedente concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Art. 2.

Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari nelle Marche, di cui al precedente art. 1, sono così definiti:

n. 1 - Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello.
n. 2 - Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro.
n. 3 - Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Pesaro, Colbordolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola.
n. 4 - Fano, Cartoceto, Monteporzio, S. Costanzo, Mondolfo.
n. 5 - Fermignano, Urbino, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Urbania.
n. 6 - Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Saltara, Serrungarina, Barchi, Mondavio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, S. Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito.
n. 7 - Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Fratterosa, Pergola, Serra Sant'Abbondio, S. Lorenzo in Campo.
n. 8 - Senigallia, Castel Colonna, Corinaldo, Monterado, Ripe, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti.
n. 9 - Falconara Marittima, Montemarciano, Monte S. Vito, Chiaravalle, Camerata Picena.
n. 10 - Belvedere Ostrense, Monsano, Morro d'Alba, San Marcello, Castelplanio, Castelbellino, Montecarotto, Monteroberto, Maiolati Spontini, Poggio S. Marcello, S. Paolo di Jesi, Jesi, Filottrano, Santa Maria Nuova, Apiro, Cupramontana, Poggio S. Vicino, Staffolo, Cingoli.
n. 11 - Arcevia, Mergo, Rosora, Serra S. Quirico, Sassoferrato, Genga, Fabriano, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Matelica.
n. 12 - Ancona, Camerano, Numana, Sirolo, Agugliano, Polverigi.
n. 13 - Offagna, Osimo, Castelfidardo.
n. 14 - Porto Recanati, Recanati, Potenza Picena, Montefano, Loreto, Montelupone.

n. 15 - Appignano, Montecassiano, Macerata, Pollenza, Corridonia, Mogliano, Petriolo, Urbisaglia, Treia.

n. 16 - Montecosaro, Civitanova Marche, Morrovalle, Monte S. Giusto.

n. 17 - Sant'Elpido a Mare, Porto Sant'Elpidio, Monte Urano, Montegranaro, Torre S. Patrizio, Rapagnano, Francavilla d'Ete, Monte S. Pietrangeli.

n. 18 - S. Severino Marche, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro.

n. 19 - Belforte del Chienti, Serrapetrona, Tolentino, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Monte S. Martino, Loro Piceno, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, Sarnano, Sant'Angelo in Pontano, S. Ginesio.

n. 20 - Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

n. 21 - Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Fermo, Lapedona, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Altidona, Montottone, Monsampietro Morico, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo, Servigliano.

n. 22 - Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Cossignano, Ripatransone, Acquaviva Picena, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, S. Benedetto del Tronto, Carassai, Montalto delle Marche, Campofilone, Montefiore dell'Aso, Pedaso.

n. 23 - Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montemonaco, Smerillo, Comunanza, Force, Montedinove, Montelparo, Rotella, Santa Vittoria in Matenano.

n. 24 - Ascoli Piceno, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli, Palmiano, Venarotta, Roccafluvione, Folignano, Maltignano, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 novembre 1978

MASSI

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1978, n. **22.**

Trasferimento, ad anni successivi, di autorizzazione di spesa stabilite per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquedotti e fognature

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 270 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 50.956.122 per l'anno 1977;

b) L. 219.043.878 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio per l'anno 1977 per lire 270 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 50.956.122; la differenza di L. 219.043.878 è trasferita all'anno 2012.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 270 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del precedente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 50.956.122 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;

per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 219.043.878 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;

per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 2.

Opere igieniche e sanitarie

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 150 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 43.068.547 per l'anno 1977;

b) L. 106.931.453 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 150 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 43.068.547; la differenza di L. 106.931.453 è trasferita all'anno 2012.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 150 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 43.068.547 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;

per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 106.931.453 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;

per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 3.

Fognature

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 956 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 70.290.000 per l'anno 1977;

b) L. 885.710.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritto nel bilancio dell'anno 1977, per lire 956 milioni, si intende ridotto, per il detto anno, a L. 70.290.000; la differenza di L. 885.710.000 è trasferita all'anno 2012.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 956 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 70.290.000 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 885.710.000 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 4.
Acquedotti

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 944 milioni già autorizzato per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 113.150.000 per l'anno 1977;
b) L. 830.850.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 944 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 113.150.000; la differenza di L. 830.850.000 è trasferita all'anno 2012.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente secondo comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 944 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 113.150.000 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 830.850.000 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 5.
Metanodotti

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 287 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 52.500.000 per l'anno 1977;
b) L. 234.500.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio 1977 per lire 287 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a L. 52.500.000; la differenza di L. 234.500.000 è trasferita all'anno 2012.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 287 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa, cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

a) fino alla concorrenza di L. 52.500.000 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 234.500.000 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 6.
Opera di difesa del litorale marchigiano

I limiti di impegno trentacinquennale di lire 35 milioni e di lire 220 milioni, già autorizzati, per effetto dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977 nel complessivo ammontare di lire 255 milioni, per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, si intendono autorizzati, per lo stesso importo e per le stesse finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1977, per l'ammontare di lire 255 milioni, sono trasferite, nello stesso complessivo importo, all'anno 2012.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli stessi termini fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 2012.

Art. 7.
Abitazioni dei coltivatori diretti

Il limite di impegno ventennale di L. 991.013.715, già autorizzato, per effetto dell'art. 11, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 21 marzo 1975, n. 19, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 223.001.355 per l'anno 1977;
b) L. 768.012.360 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 991.013.715, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 223.001.355; la differenza di L. 768.012.360 è trasferita all'anno 1997.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 991.013.715 già autorizzato fino all'anno 1996 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 223.001.355 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1996;

b) per il restante importo di L. 768.012.360 sono differiti in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 1997.

Art. 8.
Edilizia ospedaliera

Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione agli enti ospedalieri di contributi per le finalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, modificata con legge regionale 21 luglio 1976, n. 20, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 300 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 300 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 13, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34.

Art. 9.
Impianti sportivi

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 160 milioni già autorizzato, per effetto dell'art. 14, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi destinati alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, si intende autorizzato per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 2.800.000 per l'anno 1977;
b) L. 157.200.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 160 milioni, si intende ridotta, per il detto anno a L. 2.800.000; la differenza di L. 157.200.000 è trasferita all'anno 2012.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 160 milioni già autorizzata fino all'anno 2011, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 2.800.000 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 2011;

b) per il restante importo di L. 157.200.000 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 2012.

Art. 10.
Autorimesse

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 60 milioni, già autorizzato per effetto dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, primo comma, punto 1), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritto nel bilancio dell'anno 1977 per lire 60 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012. L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 60 milioni, già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 2012.

Art. 11.
Miglioramenti fondiari

Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 in lire 200 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.

L'onere conseguente al trasferimento di spese di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 1997.

Art. 12.
Concorso sui prestiti per acquisto di bestiame

Il limite di impegno quinquennale di lire 450 milioni, già autorizzato per effetto dell'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, modificata con la legge 6 maggio 1975, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 14.245.025 per l'anno 1977;
b) L. 435.754.975 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 450 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 14.245.025; la differenza di L. 435.754.975 è trasferita all'anno 1982.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1982, a fronte della cessazione della spesa di lire 450 milioni già autorizzato fino all'anno 1981, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 14.245.025 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1981;

b) per il restante importo di L. 435.754.975 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 1982.

Art. 13.

Sviluppo della zootecnia

Il limite di impegno ventennale di L. 948.718.840 già autorizzato, per effetto dell'art. 19, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, modificata con la legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) per l'anno 1977 L. 134.994.105;
b) per l'anno 1978 L. 813.724.735.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 948.718.840, si intende ridotta, per il detto anno, a L. 134.994.105; la differenza di L. 813.724.735 è trasferita all'anno 1997.

L'onere conseguente al trasferimento di spese di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo di spesa dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di L. 948.718.840 già autorizzata fino all'anno 1996 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita, e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 134.994.105 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1996;

b) per il restante importo di L. 813.724.735 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 1997.

Art. 14.

Impianti cooperativi

Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, già autorizzato per effetto dell'art. 20, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1975, n. 31, modificata con legge regionale 9 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 40.930.125 per l'anno 1977;
b) L. 259.069.875 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta, nel bilancio dell'anno 1977 per lire 300 milioni, si intende ridotta a L. 90.390.125, di cui lire 50 milioni destinata ad oneri di preammortamento e L. 40.390.125 ai contributi ventennali; la differenza di L. 209.069.875 costituisce economia di spesa.

Le annualità successive al 1977, da iscriversi a carico dei bilanci regionali, relative ai limiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo sono stabilite:

per gli anni dal 1978 al 1996 in lire 300 milioni;
per l'anno 1997 in L. 259.069.875.

Al finanziamento degli oneri per interessi di preammortamento e fino all'importo massimo di ulteriore lire 250 milioni si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1979 e successivi, assicurandosi la copertura con l'impiego delle entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 40.930.125:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1996;

b) per il restante importo di L. 259.069.875:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 1997.

Art. 15.

Cooperative artigiane

Il limite di impegno decennale di lire 100 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 11, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 100 milioni, è trasferita, per pari importo all'anno 1987.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 1986, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 21, primo comma della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34.

Art. 16.

Mutui venticinquennali per opere turistico-alberghiere

Il limite di impegno venticinquennale di lire 140 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, punto 1, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21 ed all'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 20.905.530 per l'anno 1977;
b) L. 119.094.470 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 140 milioni si intende ridotta a L. 20.905.530; la differenza di L. 119.094.470 è trasferita all'anno 2002.

L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2002, a fronte della cessazione della spesa di lire 140 milioni già autorizzata fino all'anno 2001 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di L. 20.905.530 restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 2001;

b) per il restante importo di L. 119.094.470 sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 2002.

Art. 17.

Mutui decennali per opere turistico-alberghiere

Il limite di impegno decennale di lire 100 milioni già autorizzato per effetto dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, punto 2, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21 ed all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 si intende autorizzato per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) lire 40 milioni per l'anno 1977;
b) lire 60 milioni per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 100 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a lire 40 milioni; la differenza di lire 60 milioni è trasferita all'anno 1987.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987 a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni già autorizzata fino all'anno 1986 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:

a) fino alla concorrenza di lire 40 milioni restano confermati:

per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1986;

b) per il restante importo di lire 60 milioni sono differiti, in ogni caso:

per la decorrenza, dall'anno 1978;
per la scadenza, fino all'anno 1987.

Art. 18.

Mercati all'ingrosso

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 12 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 24, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione agli enti locali dei contributi di cui all'art. 2, lettera *e*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, si intende autorizzato, per la stessa finalità, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 12 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 12 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 24, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34.

Art. 19.

Acquedotti e fognature

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 100 milioni, già autorizzato per effetto della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, per l'anno 1977, per la concessione ai comuni, loro consorzi e agli altri enti autorizzati, di contributi di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, per la ricostruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e delle fognature, si intende autorizzato, per le stesse finalità, e per lo stesso importo, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per l'importo di lire 100 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni, già autorizzata fino all'anno 2011, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 2012.

Art. 20.

Acquedotti e opere igieniche e sanitarie

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 200 milioni, già autorizzato, per effetto della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, per l'anno 1977, per la concessione agli enti locali, loro consorzi ed altri enti autorizzati, di contributi per l'esecuzione di acquedotti e di opere igieniche e sanitarie, di cui all'art. 1, secondo comma, e agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per la stessa finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 200 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 2012.

Art. 21.

Opere di miglioramento fondiario

Il limite di impegno ventennale di lire 755 milioni già autorizzato, per effetto dell'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, per l'anno 1977, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli o associati del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio 1977 per lire 775 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 755 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
per la scadenza, all'esercizio 1997.

Art. 22.

Cooperative artigiane

Il limite di impegno decennale di lire 100 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 gennaio 1978, n. 3, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11, lettera *a*), della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, si intende autorizzato per la stessa finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite d'impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 100 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1987.

L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987, a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni già autorizzata fino all'anno 1986, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 gennaio 1978, n. 3.

Art. 23.

Oneri per l'ammortamento dei mutui

Le spese già autorizzate con la legge regionale 8 luglio 1974, n. 14, modificata con le leggi regionali 6 maggio 1976, n. 9 e 26 agosto 1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la realizzazione di opere stradali, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 169.700.000 per l'anno 1978;

b) L. 339.400.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1987;

c) L. 169.700.000 per l'anno 1988.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 47, modificata con le leggi regionali 6 maggio 1976, n. 9 e 26 agosto 1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la costruzione di asili nido, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 310.000.000 per l'anno 1978;

b) L. 620.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1985;

c) L. 310.000.000 per l'anno 1986.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, modificata con le leggi regionali 6 maggio 1976, n. 9 e 26 agosto 1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 160.500.000 per l'anno 1978;

b) L. 321.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1997;

c) L. 160.500.000 per l'anno 1998.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata con le leggi regionali 30 marzo 1975, n. 21, 6 maggio 1976, n. 9 e 26 agosto 1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo per il finanziamento di spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 154.000.000 per l'anno 1978;

b) L. 308.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 2007;

c) L. 154.000.000 per l'anno 2008.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, a fronte della cessazione delle spese gravanti sui medesimi capitoli e già autorizzati fino al precedente termine di scadenza e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, a tutto l'anno 1977, non ha avuto inizio l'ammortamento di nessuna partita di mutuo.

Art. 24.

Disposizioni comuni

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione ai differimenti dei termini di decorrenza e di scadenza degli impegni poliennali di spesa di cui agli articoli precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi poliennali enunziate negli articoli precedenti, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.

Le somme impegnate sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'anno 1977, riferite ai capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno disposta con gli stessi articoli e del conseguente differimento della decorrenza degli impegni già assunti, e per effetto delle riduzioni con i medesimi articoli apportate, sono cancellate d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1977.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche, ed ha effetto dal 31 dicembre 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 novembre 1978

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1978, n. 23.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978. n. 24.

Assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

(9288)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790050)